

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

## **CONSIGLIO**

### **Art1**

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

## **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **Art.2**

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo.

Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta dal Dirigente Scolastico, o da almeno un terzo dei consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro dieci giorni successivi alla richiesta.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei componenti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

## **MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **Art.3**

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto con notifica a mano e firma per ricevuta, o, se non possibile, con fonogramma al numero di telefono indicato per la reperibilità dai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo della scuola. Nel fissare l'orario delle sedute, il Presidente è invitato a tener presente, nei limiti del possibile, le esigenze di servizio e di lavoro dei componenti del Consiglio.

## **FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Art.4**

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri. In caso di urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

## **DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO**

#### **Art.5**

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta formativa.

#### **ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.D.G.**

##### **Art.6**

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### **SEDE DELLE RIUNIONI**

##### **Art.7**

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori della scuola.

#### **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

##### **Art.8**

Le sedute del Consiglio di istituto sono pubbliche. In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, ha facoltà di allontanare chiunque disturbi le sedute ed ha facoltà di sospendere la seduta e proseguirla in forma non pubblica.

#### **PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

##### **Art.9**

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

#### **FACOLTA' DI PARLARE**

##### **Art.10**

Ciascun Consigliere ha facoltà di intervenire, avuta la parola dal Presidente che modera la discussione. Il Consiglio di Istituto può invitare, con diritto di parola su questioni specifiche, membri esterni al Consiglio stesso.

#### **CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA**

##### **Art.11**

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

#### **VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

#### Art.12

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il Presidente, all'apertura della seduta, verifica la presenza del numero legale dei Consiglieri con appello nominale e acquisisce gli atti della segreteria, relativi alle modalità di notifica ai membri assenti, per metterli a verbale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

#### Art.13

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

#### Art.14

I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all'art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

### **ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

#### Art.15

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti, o dal Vicepresidente, se nominato. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

### **ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE**

#### Art.16

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola;
- prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto.

#### Art. 17

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

#### Art.18

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

### **ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA**

#### Art.19

La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

## **CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA**

Art.20

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

## **COMMISSIONE DI LAVORO**

Art.21

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.